



n.30931

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 32/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente rel.

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Laura De Rentiis

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale,
iscritto al numero **30931** del registro di segreteria, nei confronti di:

Christian Fabio PERSURICH (C.F. PRSCRS72E11F205I), nato a Milano

il giorno 11.05.1972 ed ivi residente in via Ponchielli Amilcare n. 6,

rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Massaro (C.F.

MSSRCC73C24D960J), come da delega in calce al presente atto, con

domicilio digitale come da Registri di Giustizia presso la pec

rocco.massaro@pavia.pecavvocati.it e domicilio fisico presso il suo

studio in Pavia, Viale della Libertà, 4; telefax 0382.531518; pec:

rocco.massaro@pavia.pecavvocati.it.

VISTO il provvedimento presidenziale con il quale è stata fissata

l'udienza del 28.1.2026;

VISTO il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile);

UDITI nella pubblica udienza del 28.1.2026 il relatore pres. Vito

	Tenore, la Procura in persona del Sost.Proc. dr.ssa Selene Francesca	
	Lupacchino, l'avv.Rocco Massaro per il convenuto;	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione del 18.7.2025, regolarmente notificato, la	
	Procura regionale citava in giudizio il convenuto in epigrafe, all'epoca	
	dei fatti maresciallo maggiore dei Carabinieri, esponendo quanto	
	segue:	
	a) che con nota del 20 marzo 2024 n. 195497/2024 (doc. 1), la	
	Guardia di Finanza 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano,	
	all'esito delle verifiche svolte su richiesta dell'Ispettorato per la	
	Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica presso la	
	Presidenza del Consiglio, aveva segnalato alla attrice Procura una	
	fattispecie di danno erariale in capo al sig. Christian Fabio Persurich,	
	per aver svolto attività lavorativa extraistituzionale non	
	preventivamente autorizzata;	
	b) che, specificamente, nell'anno 2017, il convenuto aveva svolto	
	attività lavorativa a favore della FM Engineering srl, a fronte di un	
	compenso per prestazioni di lavoro occasionale pari a € 5.000,00 al	
	lordo della ritenuta di acconto, come risultava dalle ricevute rilasciate	
	dall'interessato alla società in data 04.05.2017 e 04.07.2017 e dalle	
	dichiarazioni del sig. Giuseppe Fazzina, legale rappresentante pro	
	tempore della FM Engineering (doc. 1 pagg. 15-23 Procura);	
	c) che nell'anno 2020, il Sig. Persurich aveva svolto attività	
	lavorativa presso la Bitcorp srl di cui era socio ricevendo compensi per	

	prestazioni di lavoro parasubordinato pari a € 15.795,00 al lordo delle	
	ritenute, come si evinceva dalla certificazione unica anno 2021/redditi	
	2020, e dal contratto di collaborazione continuativa e personale	
	stipulato tra l'interessato e la Bitcorp in data 20.07.2020 (doc. 1 pagg.	
	53-57, pagg. 58-70, pagg. 87-88);	
	d) che nell'anno 2022, il Sig. Persurich aveva svolto ulteriore	
	attività lavorativa presso la Bitcorp srl ricevendo compensi per	
	prestazioni di lavoro occasionale pari a € 5.000,00 al lordo delle ritenute,	
	come si evinceva dalla certificazione unica anno 2023/redditi 2022,	
	dagli estratti conto della società, dalla ricevuta per prestazione	
	occasionale rilasciata dal Persurich in data 14.02.2022 e dal contratto di	
	prestazione occasionale stipulato tra l'interessato e la Bitcorp (doc. 1	
	pagg. 51-52, pagg. 71-85, pagg. 89-90 Procura);	
	e) che in data 10.09.2022 era stato avviato un procedimento	
	disciplinare nei confronti dell'odierno inviato (doc. 7, pag. 12 Proc.)	
	concluso il 27.12.2022 con sanzione conservativa (doc 7 p.19) e che in	
	data 14.11.2022 era stato emanato decreto di cessazione dal servizio	
	permanente, con decorrenza 13.12.2022 (doc. 7, pag. 16 Proc);	
	f) che in data 17.10.2024 il Comando Legione Carabinieri	
	Lombardia aveva notificato al sig. Persurich atto di costituzione in	
	mora ai sensi degli art. 2943 e 1219 c.c., e che, alla data della citazione,	
	non risultavano riversamenti (doc. 6 Proc.);	
	g) che l'attività svolta dal convenuto per conto di tali due società in	
	assenza di preventiva autorizzazione violava l'art. 53, co. 7, del d.lgs. n.	

	165/2001, l'art. 896 del d. lgs. n. 66/2010 e la Circolare del Ministero	
	della Difesa del 31.07.2008 ed anche l'art.60, d.P.R. 3/1957 per l'attività	
	svolta per la Bitcorp srl;	
	h) che l'essere il convenuto socio e fondatore della Bitcorp srl,	
	circostanza consentita anche senza autorizzazione, non aveva rilevanza	
	giustificativa, avendo da detta società ricevuto incarichi che, in quanto	
	tali, andavano autorizzati e che parimenti irrilevante era la circostanza	
	di aver svolto alcuni incarichi in licenza straordinaria per motivi di	
	studio (licenza concessa ai sensi dell'art. 2 della l.n. 476/1984,	
	disposizione che consente la conservazione del trattamento economico,	
	previdenziale e di quiescenza in godimento, ma che non fa venir meno	
	gli obblighi connessi al rapporto di lavoro), evenienza che non preclude	
	la doverosità dell'autorizzazione datoriale e comunque concomitante	
	alla sola attività svolta per FM Engineering;	
	i) che la condotta era dolosa ed era stata, ai fini prescrizionali,	
	dolosamente occultata; il <i>dies a quo</i> della prescrizione, pertanto, andava	
	nella specie individuato nel momento della "scoperta" dell'illecito e	
	dunque della conoscenza, nel caso specifico avvenuto a seguito della	
	trasmissione della relazione della GdF a questa Procura contabile,	
	avvenuta in data 20.03.2024 (doc. 1 Proc.).	
	Tutto ciò premesso l'attrice Procura chiedeva la condanna del	
	convenuto al pagamento della somma di euro 25.795,00 , oltre	
	rivalutazione, interessi e spese di giudizio.	
	2. Si costituiva il convenuto difeso dall'avv. Rocco Massaro	

eccependo:

a) che il Persurich aveva svolto nel 2017 attività di consulenza a favore della FM Engineering srl, come confermato dalla stessa Procura, interamente ed esclusivamente nel periodo (dal dicembre 2016 sino al 31 ottobre 2019) di licenza studio ed in congedo straordinario e che il comma 6 dell'art. 53 del Testo Unico sul Pubblico Impiego esclude che debba essere richiesta autorizzazione per incarichi *"per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa"*. Pertanto, l'attività di consulenza resa a FM Engineering, rappresentando naturale espressione ed evoluzione dell'attività dottorale, svolta in periodo di aspettativa, doveva reputarsi non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 53 co. 7 TUPI;

b) che i fatti sub a) erano comunque prescritti alla luce del novellato art.1, co.2, l. n.20 del 1994 nel testo successivo alla l. n.1 del 2026;

c) che in data 20 luglio 2020 il sig. Persurich aveva sottoscritto con la società Bitcorp srl, di cui era legittimamente socio, un mero contratto di collaborazione continuativa, a tempo indeterminato, con incarico di consulenza *"nelle attività effettuate con i clienti istituzionali, intesi come forze di polizia"* (doc. 3 difesa), senza essere amministratore di fatto della società e che tale contratto, comportante benefici investigativi per le Forze di Polizia destinatarie delle prestazioni (Procura di Milano, Ros dei Carabinieri, Polizia di Stato), era da ricondurre alle attività commerciali assolutamente vietata in quanto violative degli art.60 ss. d.P.R. 3/1957 e non già tra le attività per le quali andava chiesta

	allo svolgimento dell'attività per Bitcorp e, sotto altro profilo, nella	
	conoscenza del datore di lavoro pubblico dell'attività extraistituzionale	
	che l'esponente stava svolgendo rappresentando il prodotto software;	
	in ogni caso, tale conoscenza della P.A. implicava una riduzione del	
	<i>quantum</i> contestato;	
	h) che difettava, sotto il profilo psicologico, il dolo penalistico,	
	richiesto dal legislatore, che necessita della prova della volontarietà sia	
	della condotta sia dell'evento dannoso;	
	i) che le condotte contestate non erano mai state dolosamente	
	occultate ai fini della prescrizione, in quanto note al datore (Arma dei	
	Carabinieri) beneficiario delle stesse;	
	j) che trovava applicazione, nella specie, lo scudo erariale <i>ex art.21</i> ,	
	d.l. 76/2020 a fronte di condotta commissiva gravemente colposa e non	
	dolosa;	
	k) che la somma contestata andava ridotta, sia per il concorso della	
	P.A. nella causazione del danno, sia per la sua quantificazione al lordo	
	e non al netto della somma rivendicata dalla Procura, sia per la	
	sopravvenuta legge 1 del 2026 impositiva di un tetto alle condanne pari	
	al 30% del danno arrecato.	
	Tutto ciò eccepito, la difesa del convenuto chiedeva il rigetto della	
	pretesa attorea e, in via graduata la riduzione del <i>quantum</i> contestato.	
	All'udienza del 28.1.2026, data per letta la relazione sui fatti di causa	
	su consenso delle parti, queste ultime ribadivano e sviluppavano i	
	rispettivi argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.	

DIRITTO

1. E' doveroso premettere, a fronte dei diffusi richiami difensivi sul punto, che l'oggetto del contendere non riguarda le competenze professionali e tecniche del convenuto Persurich, valido sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri le cui elevate capacità tecniche, lavorative ed extralavorative, hanno contribuito al buon esito di importanti indagini giudiziarie in sede penale condotte dalle Forze di Polizia e dalla Magistratura penale, che la attrice Procura e questo giudicante non contestano né mettono in dubbio, ma solo e soltanto se l'evocato abbia violato l'art.53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001, espletando attività extralavorative senza previa autorizzazione datoriale prescritta, anche per i militari, dall'art. 53, co. 7, del d.lgs. n. 165/2001, dall'art. 896 del d. lgs. n. 66/2010 e dalla Circolare del Ministero della Difesa del 31.07.2008. I meritori fini delle attività extralavorative oggetto di causa non dispensano infatti dal rispetto della vigente normativa lavoristica sul regime di esclusività, valevole anche per i militari, quale è il convenuto.

2. Sulla *ratio* del generale principio di esclusività, anche per un militare, delle prestazioni a favore della P.A. nel lavoro pubblico ex art.98 cost., è sufficiente il rinvio a precedenti specifici, i cui enunciati generali sono da intendere qui ribaditi in ordine al riparto basico tra attività vietate (art.60 segg., richiamato dall'art.53, co.1, d.lgs. n.165 del 2001; art.894, d.lgs. n.66 del 2010), attività autorizzabili (art.53, co.2 e 7, d.lgs. n.165 del 2001; art.896, d.lgs. n.66 del 2010) e attività liberalizzate

(art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit.; art.895, d.lgs. n.66 del 2010) e per le conseguenze derivanti dall'espletamento di attività vietate, o non autorizzate *ex art.53, co.7, d.lgs. n.165*, è sufficiente rinviare a C.conti, sez.Lombardia, 3 febbraio 2020 n.11; id., 7 maggio 2019 n. 94; id., 25 novembre 2014 n. 216, id., 30 dicembre 2014 n. 233, id., 16 aprile 2015 n.54, id., 12 ottobre 2018 n.199; id., 31 ottobre 2018 n. 216.

3. Venendo al caso di specie, a fronte di tre incarichi extralavorativi contestati e svolti dal convenuto, storicamente certi e non contestati dalla difesa ed anzi dalla stessa espressamente riconosciuti (a. attività lavorativa svolta nel 2017 a favore della FM Engineering srl, come prestazioni di lavoro occasionale pari a € 5.000,00, come risulta dalle ricevute rilasciate dall'interessato alla società in data 04.05.2017 e 04.07.2017 in atti; b. attività lavorativa svolta nel 2020 presso la Bitcorp srl di cui era legittimamente socio, ricevendo compensi per prestazioni di lavoro parasubordinato con contratto di collaborazione continuativa pari a € 15.795,00 in atti; c. attività lavorativa svolta nel 2022 presso la Bitcorp srl ricevendo compensi per prestazioni di lavoro occasionale pari a € 5.000,00 come da ricevuta 14.02.2022 in atti) occorre previamente qualificarne la natura per trarne i dovuti corollari giuridici.

Esclusa in modo più assoluto la qualifica di amministratore di fatto di una delle società da parte del Persurich (legittimamente mero socio della Bitcorp srl) in assenza di minimale prova attorea sul punto, le attività svolte dal convenuto configurerebbero, secondo la Procura,

	incarichi occasionali sottoposti ad autorizzazione datoriale <i>ex art.53,</i>	
	co.7, d.lgs. n.165 del 2001 (ed <i>ex art.896, d.lgs. n.66 del 2010 per i</i>	
	militari), mentre secondo la difesa le stesse, in base ad una	
	(apparentemente anomala) espressa dichiarazione “confessoria” di una	
	condotta più grave (implicante la destituzione <i>ex art.898 d.lg.s</i>	
	n.66/2010 in sintonia con l’art.63, d.P.R. n.3 del 1957, tuttavia non patita	
	sul piano disciplinare dal convenuto, punito con assai benevola	
	sanzione conservativa), configurerebbero attività commerciale o (più	
	correttamente) libero-professionale, vietate entrambe <i>ex art.60, d.P.R.</i>	
	n.3 del 1957 e <i>ex art.894, d.lgs. n.66 del 2010</i> e non sottoposte al disposto	
	dell’art.53, co.7 TUIPI secondo il patrono del convenuto, che richiama	
	gli enunciati della sentenza C.conti, S.S.R.R., n. 1/2025QM (ripresi da	
	parte della giurisprudenza di appello: C.conti., I Sez., sent. 79/2025; n.	
	42/2025, n. 70/2025 n. 72/2025; II Sez., sent. n. 112/2025; III Sez., sent.	
	n. 22/2025, n. 40/2025, n. 66/2025, n. 75/2025, n. 79/2025, ma non dalla	
	giurisprudenza di primo grado infraprecisata) per trarne esiti	
	assolutori.	
	Ad avviso del giudicante, osta a tale seconda prospettazione	
	difensiva un duplice argomento.	
	3.1. In primo luogo, il distinguo tra attività occasionali (consentite	
	previa autorizzazione datoriale) e attività commerciali o libero-	
	professionali, secondo logica e secondo pacifica giurisprudenza, va	
	rinvenuto valutando in concreto tre elementi.	
	Difatti, come ben evidenziato, per un caso similare, da questa	

	Sezione con sentenza 3 febbraio 2020 n.11, che ha delineato un' <i>actio finium regundorum</i> tra "attività libero-professionale" (continuativa) e	
	"consulenza" (occasionale), un'attività è qualificabile o meno "libero-professionale" (ma lo stesso vale per una attività "commerciale" come	
	definita dalla difesa in questa sede) prendendo in considerazione, in	
	generale e dunque anche ai fini del decidere, un dato fattuale basilare e	
	due indici sintomatici:	
	- il dato fattuale basilare è dato della <i>frequenza</i> temporale	
	dell'attività tecnico-professionale svolta con continuità, assiduità e	
	sistematicità nell'anno solare e/o in più anni, tale da diventare abituale	
	e dunque "professionale" o "commerciale", ovvero un'ulteriore "lavoro	
	stabile", talvolta addirittura primario, ancorchè autonomo; nella specie	
	il Persurich tra il 2017 ed il 2022 ha invece svolto solo i tre incarichi	
	sopra indicati temporalmente ben delimitati;	
	- l'indice sintomatico <i>reddituale</i> dell'importo della attività	
	extralavorativa svolta, dalla quale si consegua un reddito superiore a	
	quello derivante dall'impiego come pubblico dipendente (elemento	
	indicativo, anche se atomisticamente non fondante in via esclusiva,	
	potendosi svolgere anche una sola prestazione <i>spot</i> annua, ma di	
	importo relevantissimo, correlato alla complessità del parere o della	
	consulenza o del servizio reso, che resta comunque occasionale); il	
	Persurich ha introitato per tali tre incarichi la somma di euro 25.795,00	
	nell'arco temporale triennale di conferimento (e di sei anni tra il primo	
	e l'ultimo), platealmente più bassa del trattamento stipendiale da	

Maresciallo capo dei Carabinieri;

- l'indice sintomatico della apertura di partita IVA (elemento meramente indicativo, anche se in sé non fondante in via esclusiva, potendosi aprire partita IVA per attività occasionali, quali poche consulenze o poche docenze); il Persurich non ha aperto partita IVA.

Questa tesi ricostruttiva, che la Sezione ha già espresso nella sentenza n.11 del 2020 (e successive) e che fa propria anche in questa sede quale auspicabile criterio guida in materia, fondata su un elemento base (continuatività temporale dell'attività extra) e due indici sintomatici (entità rilevante dei redditi extra e apertura di partita IVA), è saldamente ancorata al distinguo normativo e logico tra attività occasionali da un lato e commerciali o libero professionali dall'altro, normate in diversi precetti di legge, e si pone in perfetta sintonia non solo con l'accezione linguistica di attività professionale o commerciale nel lessico comune italiano (in qualsiasi vocabolario la "professione" o "il commercio" sono ancorati ad abitualità e continuatività con fini di lucro), ma soprattutto con la nozione di *professionalità* dell'attività imprenditoriale dell'art.2082 c.c. come interpretata da dottrina e giurisprudenza. Difatti, la norma codicistica presuppone un esercizio stabile e non occasionale di attività.

Pare evidente, in conclusione, che l'occasionalità dei soli tre incarichi contestati al convenuto preclude la loro qualificazione come attività commerciale o libero professionale di cui all'art.60 segg., richiamato dall'art.53, co.1, d.lgs. n.165 del 2001 e all'art.894, d.lgs. n.66

	del 2010 e porta, dunque, alla riconduzione delle stesse all'art.53, co.7,	
	TUPI e all' art.896, d.lgs. n.66 del 2010.	
	3.2. Nonostante la natura assorbente di quanto enunciato <i>sub</i> 3.1, va	
	in secondo luogo ribadito a confutazione degli argomenti difensivi che,	
	anche se le attività del convenuto fossero state libero professionali o	
	commerciali, questa Sezione, al pari della prevalente giurisprudenza,	
	non condivide affatto gli approdi delle Sezioni Riunite n.1/2025/QM	
	invocati dalla difesa del Persurich (e che andrebbero rimeditati	
	attraverso una nuova rimessione all'organo nomofilattico le cui	
	statuizioni sono ad oggi non vincolanti se non per la loro intrinseca	
	forza argomentativa), ritenendo che gli obblighi di versamento al	
	datore di cui all'art.53, co.7 TUPI trovino applicazione sia per le attività	
	autorizzabili per le quali non sia stata richiesta autorizzazione, sia per	
	quelle vietate e non autorizzabili. Depongono per questo più	
	ragionevole approdo numerosi e robusti argomenti testuali, logici e	
	sistematici ben sunteggiati dalla giurisprudenza civile, amministrativa	
	e contabile, cui è sufficiente rinviare (C.conti, Sezione II app., 11.2.2025,	
	n. 27; id., sez.Lombardia, 13.10.2025 n.147; id., sez. Abruzzo, 29.4.2025	
	n. 46; sez. Emilia-Romagna, 20.3.2025 n. 26; sez. Toscana, 20.5.2025 n.	
	56; id. 20.6.2025 n. 99; Sez. Lombardia, 11.4.2025 n. 54; id. 23.06.2025 nn.	
	104 e 105; Cons. Stato, 16.12.2024 nn. 10088 e 10089; Cass., SS.UU ord.	
	n. 4852/2021; Cass. Sez. lav. Ord. 15.11.2023 n. 31776/2023; id 12.5.2025	
	n. 12533; in precedenza id., sez.Lombardia, 27.12.2021 n. 352; id.,	
	31.12.2024 n. 214; 26.3.2024 n. 46; 17.5.2023 n. 89; 11.1.2022 n.	

3;16.12.2021 n. 336).

4. Acclarato dunque che i tre incarichi del Persurich erano occasionali e sottoposti a regime autorizzatorio *ex art.53, co.7, TUPI ed ex art.896, d.lgs. n.66 del 2010*, e che le doverose autorizzazioni non sono state mai richieste al datore, va ribadito, a confutazione dell'eccezione della difesa del convenuto, che secondo univoca giurisprudenza non sono ipotizzabili né autorizzazioni postume, né tacite, né implicite (C.conti, Trentino AA, Bolzano, 27.11.2020 n.51; id., app. Sicilia, 11.5.2021 n.75; Cons.St., sez.IV, 17.6.2021n.4669): il datore deve sempre previamente rilasciare autorizzazione scritta (salvi i casi di silenzio assenso normato nell'art.53, co.7, a cui non sono riconducibili i tre incarichi del convenuto, conferiti da soggetto privato). Nella specie manca una autorizzazione scritta per tutti e tre gli incarichi in esame.

5. Parimenti inconferente è l'eccezione difensiva tesa a ritenere espletabile l'attività di consulenza a favore della FM Engineering srl, in quanto interamente ed esclusivamente svolta nel periodo (dal dicembre 2016 sino al 31 ottobre 2019) di licenza studio *ex art.2, l. n.476/1984 ed in congedo straordinario*, in quanto il comma 6, lett.e) dell'art. 53 del Testo Unico sul Pubblico Impiego escluderebbe che debba essere richiesta autorizzazione per incarichi *"per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo"*. Pare evidente l'erronea lettura difensiva del chiaro dato normativo, che esclude testualmente la necessità di autorizzazione per lo svolgimento

	dello “specifico” incarico per il quale si è stati collocati in licenza,	
	(aspettativa, comando o fuori ruolo) e non per qualsiasi attività	
	ulteriore svolta in tale periodo e non conseguenziale alla licenza: il	
	dipendente in licenza (aspettativa, comando o fuori ruolo) conserva	
	infatti, anche in tale periodo, lo <i>status</i> di lavoratore pubblico e, come	
	tale, sottostà alle relative regole, tra le quali quella dell’art.53, co.7,	
	TUPL.	
	6. La suddetta condotta del convenuto è evidentemente dolosa	
	stante la volontà dell’evento dannoso (occultare l’introito personale di	
	somme extralavorative che andavano riversate alla P.A. in assenza di	
	autorizzazione) a fronte della chiarezza del dato normativo	
	consapevolmente violato dal Persurich, il quale ha nel contempo	
	dolosamente occultato l’espletamento degli incarichi omettendo la	
	doverosa comunicazione al datore delle attività suddette, scoperte solo	
	a seguito di verifiche svolte su richiesta dell’Ispettorato per la Funzione	
	Pubblica, i cui esiti sono stati trasfusi nella nota del 20 marzo 2024 n.	
	195497/2024 (doc. 1 Procura) della Guardia di Finanza 1° Nucleo	
	Operativo Metropolitano di Milano, trasmessi alla Procura.	
	Tale situazione esclude l’eccezione di prescrizione anche nella novella	
	formulazione dell’art.1, co.2, l. n.20 del 1994 ad opera della l. n.1/2026:	
	è evidente che il Persurich abbia dolosamente occultato il danno con	
	condotta tradottasi nella “violazione di obblighi di comunicazione”.	
	La natura dolosa della condotta preclude l’esercizio del potere riduttivo	
	dell’addebito nei limiti del “doppio tetto” introdotto dalla l. n.1/2026 e	

qualsiasi valutazione in punto di concorso della P.A. nella causazione del danno.

Il convenuto va quindi condannato al pagamento a favore del Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri della somma di euro **25.795,00**, già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo. La somma, a fronte degli incarichi ricevuti implicati ritenuta alla fonte e in assenza di prova difensiva di ulteriore tassazione patita dal convenuto (comunque richiedibile dall'interessato in restituzione in sede fiscale), appare correttamente determinata.

Le spese di giudizio sono a carico del convenuto e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, CONDANNA al pagamento a favore del Ministero della Difesa della somma di **euro 25.795,00**, già rivalutati, oltre interessi dal deposito della sentenza al saldo. Liquidà le spese di giudizio in euro 111,42 (centoundici/42) e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.1.2026.

IL PRESIDENTE Rel. Est.

(Vito Tenore)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 04/02/2026

Il Direttore di Segreteria S. Carvelli